



## AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

BARJLI



ADP  
ADP-2023-0019571  
del 29-12-2023 11:56

PROT HR

Egr. Ing.  
**Donato D'AURIA**  
SEDE

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO AEROPORTUALE DA SVOLGERSI PRESSO L'AEROPORTO GINO LISA DI FOGGIA**

**CIG: A02649666D**

**Incarico di Presidente di Commissione**

Si comunica che, come da delibera del CdA, a seguito della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte di cui alla procedura in oggetto, la S.V. è stata designata quale Presidente di Commissione di gara.


Contestualmente all'accettazione della nomina, ciascun membro della Commissione deve sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione, mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni allegate alla presente.

All'uopo si allega Attestato con elenco degli Operatori Economici che hanno inoltrato offerta per la ridetta procedura.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Marco Catamerò

Per accettazione

 8/1/2024

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

VIALE ENZO FERRARI 70128 BARI PALESE - TEL. 080 5800200 - FAX 080 5800225 - WWW.AEROPORTIDIPUGLIA.IT - UFFICIO PROTOCOLLO - PEC: AEROPORTIDIPUGLIA.IT  
CAPITALE SOCIALE € 12.950.000,00 INT. VERS. - RT BARI 15742 C.C.I.A.A. BARI 243199 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03094610726

Spett.le  
Aeroporti di Puglia S.p.A.  
SEDE

All'uopo, il/la sottoscritto/a DONATO D'AVOLA, nato/a a PALOGIANO  
il 26/03/60, domiciliato per l'incarico presso la sede della società, consapevole delle sanzioni previste  
dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in  
qualità di .....  
PREFRENTE COMMISSIONE GARA SERVIZIO  
ASSISTENZA, AEROPORTO FIGGIA  
di cui alla nomina prot. n. 19571 DEL 23/12/2023

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 ed in particolare dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli Interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - f operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice/esaminatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a - g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione;

g) di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura in oggetto;

h) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per la procedura/selezione in esame;

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la procedura.

---

#### Trattamento dei dati personali (Art. 12 GDPR)

Si dà atto che il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari n. 1, 70128 - Bari, e che l'indirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali è [dpo@aeroportidipuglia.it](mailto:dpo@aeroportidipuglia.it).

I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati.

Il Regolamento riconosce i diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun titolare, un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni, è disponibile sul sito web di AdP all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

IN FEDE



Egr. Avv.  
**Gianluca IMPEDOVO**  
SEDE



**OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO AEROPORTUALE DA SVOLGERSI PRESSO L'AEROPORTO GINO LISA DI FOGGIA  
CIG: A02649666D  
Incarico di Componente di Commissione**

Si comunica che, come da delibera del CdA, a seguito della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte di cui alla procedura in oggetto, la S.V. è stata designata quale Componente della Commissione di gara.


Contestualmente all'accettazione della nomina, ciascun membro della Commissione deve sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione, mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni allegate alla presente.

All'uopo si allega Attestato con elenco degli Operatori Economici che hanno inoltrato offerta per la ridetta procedura.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch.  Catamerò

Per accettazione



Responsabile  
Ufficio Acquisti e Gare  
Dott. 

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

Spett.le  
Aeroporti di Puglia S.p.A.  
SEDE

All'uopo, il/la sottoscritto/a GIANNINA IMPEDOV, nato/a a NOCI (BA)  
il 26/12/1979, domiciliato per l'incarico presso la sede della società, consapevole delle sanzioni previste  
dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in  
qualità  
di  
COMPONENTE DI COMMISSIONE GARA CIG A02615666D.

di cui alla nomina prot. n. 18571/2023

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 ed in particolare dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis; 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - f operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice/esaminatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a - g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione;

g) di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura in oggetto;

h) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per la procedura/selezione in esame;

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la procedura.


#### Trattamento dei dati personali (Art. 12 GDPR)

Si dà atto che il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari n. 1, 70128 - Bari, e che l'indirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali è [dpo@aeroportidipuglia.it](mailto:dpo@aeroportidipuglia.it).

I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati.

Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun titolare, un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni, è disponibile sul sito web di AdP all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

IN FEDE  

## AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

Egr. Dott.  
Nicola OTTOMANO  
SEDE

BARI U



ADP  
ADP-2023-0019571  
del 29-12-2023 11:56

PROCT NI

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANTINCENDIO AEROPORTUALE DA SVOLGERSI PRESSO L'AEROPORTO GINO LISA DI FOGGIA**

**CIG: A02649666D**

**Incarico di Componente di Commissione e Segretario Verbalizzante**

Si comunica che, come da delibera del CdA, a seguito della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte di cui alla procedura in oggetto, la S.V. è stata designata quale Componente della Commissione di gara e Segretario Verbalizzante.

Contestualmente all'accettazione della nomina, ciascun membro della Commissione deve sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, ovvero cause di astensione, mediante la sottoscrizione delle dichiarazioni allegate alla presente.

All'uopo si allega Attestato con elenco degli Operatori Economici che hanno inoltrato offerta per la ridetta procedura.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Marco Catamerò

Per accettazione

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

VIALE ENZO FERRARI - 70128 BARI PALLASE - TEL. 080 5800200 - FAX 080 5800225 - WWW.AEROPORTIDIPUGLIA.IT - UFFICIO PROTOCOLLO - PEC: AEROPORTIDIPUGLIA.IT  
CAPITALE SOCIALE - 12.350.000,00 INT. VLP5 ET BARI 15732 C.C.I.A.A. BARI 143199 CODICE FISCALE E PARTITA IVA 01092610726

Spett.le  
Aeroporti di Puglia S.p.A.  
SEDE

All'uopo, il/la sottoscritto/a ..... Nicola D'Annunzio ..... nato/a a ..... Bari .....  
il 14/9/23 domiciliato per l'incarico presso la sede della società, consapevole delle sanzioni previste  
dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in  
qualità  
..... di .....  
..... Componente Commissioni e Segretario per la Banca .....  
.....  
di cui alla nomina prot. n. 19571 .....

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

a) di non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) di non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001 ed in particolare dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) di non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;



e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) che nei propri confronti il tribunale non ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui alle lettere a - f operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, far parte della Commissione giudicatrice/esaminatrice coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi. La sentenza di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione delle esclusioni di cui alle lettere a - g. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di esclusione;

g) di non aver svolto né svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura in oggetto;

h) di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per la procedura/selezione in esame;

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

l) di non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la stazione appaltante che ha indetto la procedura.

---

#### Trattamento dei dati personali (Art. 12 GDPR)

Si dà atto che il titolare del trattamento dei dati personali è Aeroporti di Puglia SpA con sede in Viale Enzo Ferrari n. 1, 70128 - Bari, e che l'indirizzo di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali è [dpo@aeroportidipuglia.it](mailto:dpo@aeroportidipuglia.it).

I dati personali saranno raccolti in modo lecito, corretto e trasparente, utilizzati per le finalità di cui all'art. 6 c.1. lett. b GDPR e trattati esclusivamente da personale all'uopo istruito ed autorizzato o da responsabili del trattamento all'uopo designati.

Il Regolamento riconosce diritti che la parte può esercitare nei confronti di e contro ciascun titolare, un estratto completo dei quali, come tutte le altre ulteriori e necessarie informazioni, è disponibile sul sito web di AdP all'indirizzo <http://www.aeroportidipuglia.it/privacy-zone>.

IN FEDE

